

Codice DB1407

D.D. 17 marzo 2014, n. 604

Autorizzazione idraulica (PI n. 39 T.Scrivvia), per il mantenimento delle opere di difesa di sponda sinistra del Torrente Scrivia, posti a protezione del deposito per prodotti petroliferi, in Comune di Arquata Scrivia. Ditta: Sigemi S.r.l. Milano (AL)

La Ditta Sigemi S.r.l., tramite il Direttore Generale Sig. Peviani Gianfranco Maria, con sede in Milano, Via Victor Pisani 16, Partita I.V.A/cod. fiscale n° 12228800152, società proprietaria del deposito di prodotti petroliferi di via Gramsci 1 in Arquata Scrivia, ha presentato in data 05/2/2014, istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica al mantenimento delle opere di difesa autorizzate con atto di concessione n. 13828 del 16/6/1964 emesso dal Ministero dei lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Alessandria.

Gli elaborati progettuali di riferimento rimangono quelli allegati alla predetta concessione che descrivono la tipologia di opera consistente in un argine in terra di circa 1500 ml di cui 1030 ml circa su sedime demaniale, rinforzato da una banca interna di larghezza 7 m, rivestito in calcestruzzo, nonché di due rampe d'accesso all'alveo. Viene altresì valutato l'elaborato "studio di compatibilità idraulica" a firma dell'ing. Luca Guerra (ordine prov. Alessandria), trasmesso dal comune di Arquata Scrivia con nota 11186 del 19/6/2013 assunta a ns prot n. 45905 del 27/6/2013.

Trattandosi di una concessione demaniale scaduta, e non risultando più previsto dalla normativa regionale (L.R. 12 del 18/5/2004 e regolamento n° 14 del 06/12/04) il rinnovo della concessione, si procede all'autorizzazione in linea idraulica alla conservazione in sito delle opere subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

a) Sarà onere della Ditta Sigemi S.r.l., assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'opera di difesa, adottando di conseguenza ogni provvedimento di manutenzione e di pronto intervento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

b) Le opere di difesa dovranno essere conservate a cura del richiedente in condizioni di perfetta manutenzione;

c) A fronte di un degrado in atto nella parte superiore del rivestimento in cls, si richiede che lo stesso venga monitorato e che ad ogni evento di piena venga accertata la capacità funzionale dell'opera nella sua completa estensione.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 22 della L.R. 51/97;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Sigemi S.r.l., con sede in Milano, Via Victor Pisani 16, Partita I.V.A/cod. fiscale n° 12228800152, società proprietaria del deposito di prodotti petroliferi di via Gramsci 1 in Arquata Scrivia, a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nell'atto di concessione n. 13828 del 16/6/1964 emesso dal Ministero dei lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Alessandria e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) l'autorizzazione è accordata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione n. 13828 del 16/6/1964 emesso dal Ministero dei lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Alessandria e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.

2) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

3) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

4) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche ed idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;

5) l'autorizzazione è accordata nell'esclusivo interesse del richiedente e pertanto qualora venisse meno l'esigenza del mantenimento, lo stesso provvederà alla presentazione a questo Settore, d'idoneo progetto di rimessa in pristino della sponda,

6) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per il mantenimento delle opere.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97, nonché pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno